



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA

Città Metropolitana di Catania

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE
COMUNALI AI SENSI DEL'ART. 1 COMMI DA 102 A 110, DELLA LEGGE DI
BILANCIO DEL 30/12/2025 N. 199

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto e fondamento normativo	pag 3
Art. 2 – Finalità	pag 3
Art. 3 – Ambito di applicazione	pag 3
Art. 4 – Oggetto della definizione	pag 4
Art. 5 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi....	pag 4
Art. 6 – Presentazione della domanda.....	pag 4
Art. 7 – Rateizzazione	pag 5
Art. 8 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	pag 6
Art. 9 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	pag 6
Art. 10 – Decadenza dal beneficio.....	pag 6
Art. 11 – Effetti della definizione.....	pag 7
Art.12 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	pag 7
Art. 13 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	pag 7
Art. 14 – Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni	pag 8
Art. 15 – Clausola di salvaguardia	pag 8
Art. 16 – Entrata in vigore	pag 8

Art. 1 – Oggetto e fondamento normativo

1. Il presente regolamento, adottato nell'esercizio della potestà **regolamentare** di cui all'art. 52, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, in attuazione dell'art. 1, commi da 102 a 110, della L. 30/12/2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Santa Maria di Licodia non rientranti nella disciplina statale, ivi compresi i carichi gestiti direttamente dall'Ente o affidati a concessionari o soggetti della riscossione diversi dall' Agenzia delle Entrate.
2. Restano ferme le disposizioni statali applicabili ai carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Art. 2 – Finalità

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire la regolarizzazione spontanea dei contribuenti;
 - b) incrementare la riscossione effettiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali;
 - c) ridurre il contenzioso e i residui attivi di difficile esazione;
 - d) migliorare la gestione finanziaria e la liquidità dell'Ente.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Rientrano nella disciplina della definizione agevolata di cui al presente regolamento tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali ad esclusione di quelle relative al Codice della Strada, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639, e di accertamenti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27/12/2019, n. 160, nonché la regolarizzazione degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147, all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160 –Canone Unico, di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.

Art. 4 – Oggetto della definizione

1. Il debitore può estinguere i debiti rientranti nel presente regolamento mediante il pagamento:

- con riferimento alle entrate tributarie:

- a) dell'importo del tributo;
- b) delle spese di notifica e di riscossione effettivamente sostenute dall'Ente

con riferimento alle sanzioni amministrative;

- a) della sanzione erogata con esclusione degli interessi di mora;
- b) delle spese di notifica e di riscossione effettivamente sostenute dall'Ente;

2. Sono esclusi dal pagamento:

- a) le sanzioni amministrative tributarie;
- b) gli interessi di mora.
- c) somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

3. Possono accedere alla definizione agevolata i debiti di importo complessivo non inferiore a euro 40.

Art. 5 – Definizione agevolata delle ingiunzioni e degli accertamenti esecutivi

1. Ai fini della definizione agevolata rientrano le ingiunzioni e gli accertamenti esecutivi relativamente ai seguenti tributi e/o entrate riferite a :

- a) IMU, TARI e altri tributi comunali;
- b) entrate patrimoniali, canoni e corrispettivi per servizi;
- c) sanzioni amministrative di competenza comunale, ad eccezione di quelle derivanti da violazioni del Codice della Strada.

emessi entro il 31/12/2025.

Art. 6 – Presentazione della domanda

1. Ai fini della definizione agevolata di cui all'art. 5, il debitore manifesta, al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione

della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet istituzionale dell'Ente, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che il Comune metterà a disposizione sul proprio sito *internet* dal giorno successivo all'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il contribuente dovrà indicare obbligatoriamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della successiva convocazione. In caso in cui non si posseda un proprio indirizzo di posta certificata, risulta necessario, ai fini della presente definizione agevolata, eleggere un proprio domicilio fiscale presso un consulente abilitato o presso un centro di assistenza fiscale legalmente autorizzato.

2. La presentazione dell'istanza sospende temporaneamente le procedure esecutive fino alla comunicazione dell'esito da parte del Comune.
3. Il Comune, entro 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 1, convoca i debitori al fine di comunicare l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, e concordare le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro il **31** Luglio 2026;
 - b) rateazione del debito nel numero massimo di settantadue rate con la seguente modalità:
 - prima rata scadenza il **31** Luglio 2026
 - le successive rate avranno scadenza ogni fine del mese.
4. L'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia ai ricorsi e ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di definizione.
5. Con la comunicazione di cui al comma 3, il Comune indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata.
6. Solo in caso di documentata impossibilità a presentarsi presso gli uffici, le cui motivazioni devono risultare dalla dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà al riscontro telematico, ovvero mediante collegamento da remoto o altra modalità concordata con il debitore, nei termini di cui al precedente comma 3.

Art. 7 – Rateizzazione

1. Il pagamento delle somme dovute può avvenire:

- a) in unica soluzione entro il 31 luglio;
- b) in un massimo di 72 rate mensili.

2. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 40.

3. Sulle rate successive alla prima, sono applicati interessi nella misura del tasso legale maggiorato di un punto percentuale.

Art. 8 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione, può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Art.9 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della L. 27/01/2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 12/01/2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con modalità e tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Art. 10– Decadenza dal beneficio

1. Il mancato pagamento **di due rate anche non consecutive** comporta la decadenza dalla definizione agevolata.
2. È ammesso il pagamento entro cinque giorni dalla scadenza senza perdita del beneficio.
3. In caso di decadenza:
 - a) riprende la riscossione ordinaria del debito residuo;
 - b) le somme versate non sono rimborsabili e restano acquisite a titolo di acconto.

Art. 11 – Effetti della definizione

1. Il pagamento integrale delle somme dovute comporta l'estinzione dei debiti oggetto di definizione.
2. Sono conseguentemente estinte le eventuali procedure esecutive avviate.
3. Il Comune rilascia attestazione di avvenuta definizione su richiesta dell'interessato.

Art. 12 - Procedure cautelari ed esecutive in corso

Il Comune, relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Art. 13 - Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi definibili e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
Il debitore deposita l'istanza di rinuncia al contenzioso, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e, dal 1° gennaio 2027, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 14/11/2024,

n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune, della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia del Comune, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Art.14 - Regolarizzazione omessi versamenti e dichiarazioni

1. È ammessa, altresì, la definizione agevolata:
 - a) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi alla TARI - tassa su rifiuti, di cui all'art. 1, comma 639 e seguenti, della L. 27/12/2013, n. 147;
 - b) degli omessi adempimenti dichiarativi e di versamento, alla data del 31 dicembre 2025, relativi all'IMU - imposta municipale propria, di cui all'art. 1, comma 738 e seguenti, della L. 27/12/2019, n. 160;
 - c) degli omessi versamenti, alla data del 31 dicembre 2025 – Canone Unico, di cui all'art. 1, comma 816 della Legge 160 del 27 dicembre 2019.
2. La definizione agevolata di cui al presente articolo, si manifesta e si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tributo, con esclusioni di sanzioni ed interessi, nei termini di cui al precedente articolo 6.

Art. 15 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si applica nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

2. Eventuali disposizioni incompatibili si intendono automaticamente adeguate alla normativa sovraordinata.

Art. 16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune di Santa Maria di Licodia.